



### OSSERVATORIO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA N. 1/2020

**1. LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULL'APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA SUL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE AD UNA PRESTAZIONE SUPPLEMENTARE VERSATA A TALUNI SPORTIVI DI ALTO LIVELLO CONCLUDENDO PERÒ PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL'INTERNO DELL'UNIONE**

[UB c. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava \(Causa C-447/18\) sentenza della Corte di giustizia \(Terza Sezione\), del 18 dicembre 2019 \(ECLI:EU:C:2019:1098\)](#)

*Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Coordinamento dei sistemi previdenziali – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Prestazione di vecchiaia – Libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori migranti – Vantaggi sociali – Normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una “prestazione supplementare per i rappresentanti sportivi” ai soli cittadini di tale Stato*

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che una prestazione supplementare versata a taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato uno Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell'ambito di competizioni sportive internazionali non rientra nella nozione di «prestazione di vecchiaia», ai sensi di tale disposizione, ed è pertanto esclusa dall'ambito di applicazione di tale regolamento.

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio di una prestazione supplementare istituita a favore di taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato tale Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell'ambito di competizioni sportive internazionali, in particolare alla condizione che il richiedente abbia la cittadinanza del suddetto Stato membro.

La sentenza in oggetto origina da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema della Repubblica slovacca e concernente l'interpretazione di specifiche disposizioni del [regolamento 883/2004](#), relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Nello specifico la Corte suprema della Repubblica slovacca ha rivolto tale domanda nell'ambito di una controversia tra il signor UB e il direttore generale dell'assicurazione sociale di Bratislava in merito alla legittimità della decisione di quest'ultimo che nega al primo il beneficio di una prestazione supplementare versata a taluni sportivi di alto livello.

Per comprendere al meglio le questioni che hanno indotto il giudice nazionale a rivolgersi alla Corte di giustizia, è opportuno soffermarsi sui fatti alla base della controversia nella causa principale. Il signor UB è un cittadino ceco residente da 52 anni nel territorio che oggi è quello della Repubblica slovacca, che ha ottenuto, negli anni 70 dello scorso secolo, delle medaglie ai campionati europei e mondiali di hockey su ghiaccio in qualità di membro della squadra nazionale della Repubblica Socialista Cecoslovacca. Al momento della dissoluzione di quest'ultima, il signor UB ha optato per la cittadinanza ceca pur continuando a risiedere nel territorio della Slovacchia. Inoltre, dato da non sottovalutare ai fini dell'analisi dei giudici della Corte di giustizia, a differenza di quanto fatto dall'AG Tanchev nelle sue [conclusioni](#) alla presente causa, al momento dell'adesione della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca all'UE il primo maggio 2004, il signor UB era impiegato in una scuola primaria e ha continuato a svolgere tale impiego almeno fino al 2006; facendo sì, come si vedrà oltre, che egli potesse essere considerato un lavoratore ai sensi dell'articolo 45 TFUE. Nel 2015, il signor UB aveva chiesto di beneficiare della prestazione supplementare per i rappresentanti sportivi prevista dalla legge slovacca. Le autorità competenti, tuttavia, avendo constatato che l'interessato non soddisfaceva la condizione relativa al possesso della cittadinanza slovacca, aveva respinto tale richiesta, diniego successivamente confermato anche dalla Corte regionale territorialmente competente. In virtù di tale diniego, la Corte suprema è stata investita di un ricorso per cassazione durante la cui trattazione ha deciso di sospendere il procedimento per rivolgere alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale concernente l'interpretazione di alcune disposizioni del regolamento 883/2004, ed in particolare se esse ostassero a una normativa nazionale di uno Stato membro che subordinava il beneficio di una prestazione supplementare, istituita a favore di determinati sportivi di alto livello che hanno rappresentato tale Stato membro o i suoi predecessori giuridici nell'ambito di competizioni sportive internazionali, alla condizione che il richiedente avesse la cittadinanza del predetto Stato membro.

La Corte di giustizia ha preliminarmente determinato se la prestazione supplementare in oggetto rientrasse nell'ambito di applicazione del regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, evidenziando che la distinzione tra le prestazioni escluse e quelle che vi rientrano sarebbe basata essenzialmente sugli elementi costitutivi, le finalità e i presupposti della concessione. A tal fine, secondo il giudice dell'UE, una prestazione può essere considerata previdenziale se si riferisce ad uno dei rischi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 883/2004. In particolare, una prestazione sociale può essere qualificata come prestazione di vecchiaia se le fonti di finanziamento sono le stesse previste per il finanziamento delle pensioni di vecchiaia, se si aggiunge alla pensione di anzianità, e garantisce ai beneficiari un'integrazione finanziaria.

Orbene, la Corte, dopo aver constatato la finalità della prestazione di vecchiaia, non ha potuto non cogliere le differenze rispetto alla prestazione supplementare oggetto della

controversia nella causa principale. Infatti, nel caso di specie, la finalità essenziale della predetta prestazione sarebbe quella di ricompensare i suoi beneficiari per i successi da essi ottenuti in ambito sportivo in rappresentanza del loro paese. Sulla base di tale finalità, peraltro, si spiegherebbe il fatto che la prestazione supplementare in oggetto fosse finanziata direttamente dallo Stato, al di fuori delle fonti di finanziamento del sistema nazionale di previdenza sociale, indipendentemente dai contributi versati, e sia versata solo a un numero circoscritto di atleti.

Proprio sulla base di tali considerazioni, la Corte di giustizia ha concluso nel senso della non applicazione del regolamento 883/2004 alla prestazione supplementare oggetto della causa nel procedimento principale, perché essa non può essere considerata una prestazione di vecchiaia, non riferendosi ad alcuno dei rischi espressamente elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 883/2004 (punto 30 della sentenza).

È a questo punto che la Corte di giustizia, coraggiosamente ma non sorprendentemente, si è spinta oltre quanto richiesto dal giudice del rinvio, ritenendo comunque di dover dare una risposta che fosse utile al giudice nazionale ai fini della soluzione della controversia, andando così ad interpretare delle disposizioni del diritto UE non espressamente indicate nelle questioni sottoposte al giudice nazionale. A questo riguardo, lo stesso giudice dell'UE ha ben ricordato che la Corte può estrarre dal complesso degli elementi forniti dal giudice nazionale e dalla motivazione della decisione di rinvio le norme e i principi di diritto dell'Unione che richiedano un'interpretazione alla luce dell'oggetto della controversia principale. È così che la Corte ha deciso di esaminare l'applicabilità del [regolamento 492/2011](#), relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, alla situazione di specie, e quindi alla prestazione supplementare in oggetto.

Contrariamente a quanto suggerito dall'AG Tachev, che ha escluso la prestazione supplementare in parola dall'ambito di applicazione sia del regolamento 883/2004 sia del regolamento 492/2011 (punto 39 delle conclusioni), la Corte di giustizia, cogliendo parzialmente le osservazioni scritte presentate dalla Commissione, ha invece ritenuto il secondo regolamento rilevante e applicabile alla situazione di specie. Infatti, sebbene il giudice del rinvio avesse formalmente interrogato la Corte solo sull'interpretazione del regolamento 883/2004, occorre, come suggerito dalla Commissione, esaminare se il regolamento 492/2011, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, dovesse essere interpretato nel senso che ostasse a una normativa di uno Stato membro come quella di cui trattasi nel procedimento principale. A supporto della rilevanza di quest'ultima disposizione, non poteva trascurarsi che, al momento dell'adesione della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca all'Unione, il signor UB era impiegato in una scuola primaria e aveva continuato a svolgere tale impiego fino al 2006. Una tale circostanza non secondaria renderebbe rilevante, per la causa di specie, l'articolo 45, paragrafo 2, TFUE, che, disponendo la libera circolazione dei lavoratori, implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 492/2011, secondo la Corte, costituisce poi l'espressione particolare, nel campo specifico della concessione dei vantaggi sociali, della regola della parità di trattamento sancita dall'articolo 45, paragrafo 2, TFUE, dovendo così essere interpretato conformemente a quest'ultima disposizione. Così facendo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 492/2011, il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, nel territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori

nazionali. A tal riguardo, occorre rilevare, inoltre, che con l'adesione della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca all'Unione, le norme sulla libera circolazione dei lavoratori sono risultate pienamente applicabili nei confronti dei cittadini cechi che lavoravano in Slovacchia, dato che la disposizione di diritto derivato in parola non costituiva oggetto delle misure transitorie adottate al momento dell'adesione degli allora due nuovi Stati membri dell'Unione.

Dopo aver stabilito e confermato l'applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 492/2011 alla situazione di specie, la Corte di giustizia, a quel punto, ha ritenuto opportuno verificare se una prestazione supplementare per i rappresentanti sportivi come quella oggetto del procedimento principale rientrasse nella nozione di «vantaggio sociale», ai sensi della disposizione regolamentare. A questo riguardo, la Corte di giustizia ha affermato che la nozione di «vantaggio sociale» comprenderebbe tutti i vantaggi che, connessi o meno a un contratto di lavoro, siano generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri risulti atta a facilitare la loro mobilità all'interno dell'Unione e, pertanto, la loro integrazione nello Stato membro ospitante, nonché la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori. Secondo la Corte, la prestazione supplementare di cui al procedimento principale persegue la finalità di ricompensare gli atleti di alto livello che hanno rappresentato lo Stato membro ospitante in competizioni sportive internazionali e che hanno conseguito risultati notevoli. Nello specifico, la prestazione in oggetto non avrebbe solo l'effetto di conferire ai suoi beneficiari una sicurezza finanziaria volta a compensare l'assenza di un pieno inserimento nel mercato del lavoro durante gli anni dedicati alla pratica di uno sport di alto livello, ma anche e principalmente di conferire loro prestigio sociale particolare in ragione dei risultati sportivi conseguiti. Secondo la Corte, il fatto che il lavoratore migrante possa beneficiare di tale prestigio alla stregua del cittadino dello Stato membro ospitante che si trova nella stessa situazione, a maggior ragione se essi hanno addirittura ottenuto le medesime medaglie nella stessa squadra in virtù dell'appartenenza ad un unico Stato, sarebbe tale da facilitare l'integrazione dei lavoratori migranti nella società dello Stato membro ospitante (punto 52 della sentenza).

In base a tali considerazioni, i giudici della Corte, sovvertendo quanto suggerito dall'AG Tanchev, hanno affermato che una prestazione supplementare, come quella di cui al procedimento principale, rientrava nella nozione di «vantaggio sociale», ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 492/2011, pertanto uno Stato membro che concede tale prestazione ai propri lavoratori nazionali non può rifiutarla ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri senza commettere una discriminazione fondata sulla cittadinanza, vietata da tale disposizione, nonché e soprattutto dalla stessa norma primaria contenuta nell'articolo 45, paragrafo 2, TFUE (per un commento alla sentenza in oggetto si veda, I. STICCHI, *Il principio della libera circolazione delle persone e della parità di trattamento lavorativo, applicati alle prestazioni supplementari a favore di taluni sportivi, cittadini europei*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, n. 3/2019, p. 149 ss.).

La sentenza in oggetto è particolarmente interessante in quanto nella fattispecie non riguarda un cittadino dell'Unione “dinamico”, che ha esercitato la libertà di circolazione e soggiorno all'interno del territorio dell'Unione, ma scaturisce dal fatto che la Repubblica Socialista Cecoslovacca si è scissa in due Stati distinti prima dell'adesione della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca all'UE. Una tale scissione aveva fatto sì che il signor UB si trovasse improvvisamente in uno Stato membro diverso da quello della propria cittadinanza d'origine, quella ceca per l'appunto, senza essersi materialmente trasferito dalla

Repubblica ceca a quella slovacca, ma rimanendo nello stesso territorio di sempre. Per ciò stesso, la sentenza in commento non potrà ricevere un'applicazione generale ma limitata a fattispecie che presentino le stesse caratteristiche della causa di specie. Un altro aspetto indubbiamente interessante ha riguardato il dinamismo della Corte di giustizia, che non si è fermata esclusivamente all'oggetto della domanda pregiudiziale della Corte suprema slovacca, ossia l'interpretazione di alcune disposizioni del regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi previdenziali nazionali. Essa, infatti, è andata ben oltre, interpretando una specifica disposizione del regolamento 492/2011 sulla libertà di circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE, in particolare quella sui vantaggi sociali, partendo dal presupposto che il signor UB non fosse solo un cittadino europeo ma fosse anche un lavoratore suo malgrado c.d. "migrante", avendo continuato a lavorare nel territorio dello Stato membro, divenuto poi ospitante, dopo la scissione della Cecoslovacchia e l'adesione delle due repubbliche all'UE. Un tale dinamismo da parte della Corte, ancorché non inusuale, ma non del tutto consueto, è stato certamente dettato dalla necessità di tutelare a prescindere la posizione giuridica del signor UB, che solo suo malgrado si era venuto a trovare nella condizione di lavoratore migrante, al fine di facilitare e confermare la sua integrazione nella società di uno Stato membro dell'UE divenuto per lui ospitante.

MICHELE MESSINA